

Ai Distretti sociosanitari

Alle Asl

E pc

Al Direttore regionale della Direzione salute e  
integrazione sociosanitaria

Alla Consulta regionale per i problemi della  
disabilità e dell'Handicap

Oggetto: DGR 1121/2024.Circolare esplicativa sui servizi vacanza in favore delle persone con disabilità e disagio psichico.

La Regione Lazio, con la deliberazione richiamata in oggetto, ha adottato la nuova disciplina per l'organizzazione e realizzazione dei servizi vacanza in favore delle persone con disabilità e disagio psichico (di seguito denominati “persone con disabilità”) di cui all'articolo 29, della l.r. 11/2016, introducendo diversi e importanti cambiamenti sia nella programmazione che gestione dell'intervento.

Come disposto al paragrafo 13 dell'Allegato alla DGR 1121/2024, la nuova disciplina si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026 con necessità, quindi, da parte di codesti distretti sociosanitari e ASL territoriali, di attivarsi in tempo per la formalizzazione di tutti gli atti propedeutici previsti.

Al fine di agevolare questo processo si ritiene utile, di seguito, richiamare le principali indicazioni operative:

- i destinatari del servizio vacanza sono le persone con disabilità (intellettiva relazionale, motoria, sensoriale e con pluridisabilità) in carico, *da almeno 6 mesi*, ai servizi socio sanitari, *salvo un termine minore valutato congruo dai servizi* sociosanitari stessi per la rispondenza della progettualità agli obiettivi terapeutici/riabilitativi e di inclusione e *in possesso del verbale che attesti tale condizione* (Legge 104/1992, art. 3, ai sensi o del comma 1 o del comma 3, come modificati dal decreto legislativo 62/2024). La fascia di età interessata è quella adulta (<65).
- sono, altresì, da considerarsi beneficiari anche le persone *over 65* con disabilità *in carico presso strutture residenziali e semiresidenziali, sociosanitarie e socioassistenziali, o titolari di progetti individualizzati per il 'Dopo di noi' e/o destinatari di progetti personalizzati di vita con finalità anche inclusive (DGR 554/2021), nonché fruitori di servizi diurni* (con il termine “diurno”, ci si riferisce ad ogni esperienza di gruppo per persone adulte con disabilità,

di tipo socializzante ed aggregativo, organizzata in modi e contesti diversi), con la finalità di dare continuità ai percorsi individuali e di gruppo di inclusione, socializzazione e relazione;

- sono, inclusi anche gli utenti che già fruiscono di servizi in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale, nonché le persone con disagio psichico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), con la specifica di cui al paragrafo 8 della DGR 1121/2024 cui si rinvia, per quanto attiene alla compartecipazione regionale ai costi sociali di realizzazione del servizio vacanza. In particolare, la progettualità può essere realizzata sia per gli utenti in carico ai servizi territoriali psichiatrici e residenti nel proprio domicilio, che per quelli nelle strutture residenziali a gestione diretta del DSM;
- è necessario stipulare *appositamente per il servizio vacanza*, tra distretto sociosanitario e ASL territoriale di riferimento, un *Addendum* integrativo dell'Accordo di Programma di cui alla DGR 658/2023 (Piano regionale per la non autosufficienza). Il servizio vacanza è un servizio integrato (sociale e sanitario) inquadrato nell'ambito della più ampia offerta territoriale dedicata alle persone con disabilità e disagio psichico;
- *il servizio vacanza è considerato come un servizio universale (ossia rivolto a tutte le persone con disabilità e con regole e costi omogenei per tutto il territorio regionale), complesso sotto il profilo programmatorio, in quanto richiede un processo importante di integrazione socio sanitaria, organizzativo per il necessario coinvolgimento e la collaborazione funzionale tra servizi pubblici e terzo settore, nonché gestionale come risposta globale anche alle esigenze di socializzazione della persona con disabilità e di sollievo per le famiglie, viene ricondotto nella programmazione ordinaria territoriale dei servizi alla persona di cui all'art. 12, della l.r. 11/2016. La programmazione annuale dell'offerta del servizio vacanza compete al distretto sociosanitario in stretto raccordo con i servizi sanitari*, come previsto dal disposto dell'articolo 29 della l.r. 11/2016 per la rilevanza della componente terapeutica/riabilitativa propria dell'intervento;
- le risorse regionali dedicate sono ripartite ogni anno, come per gli altri servizi territoriali, in favore dei distretti sociosanitari e sono da intendersi a titolo di compartecipazione regionale ai costi sociali di gestione dell'intervento aventi carattere aggiuntivo rispetto allo stanziamento disposto, per la medesima finalità, dagli stessi distretti sociosanitari e a quello previsto a carico della ASL per la componente sanitaria relativa di norma (vedasi paragrafo 8 dell'Allegato alla DGR 1121/2024) a tutte le spese connesse al personale impiegato per l'assistenza nel servizio vacanza;
- *nella prima fase di applicazione* della DGR 1121/2024 (fissata per le ragioni meglio sotto descritte nel termine massimo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2026), il distretto sociosanitario può delegare alla ASL territoriale (delega da formalizzare nel menzionato Addendum), la gestione della procedura (indizione Avviso, espletamento della gara ecc). In tale caso, nell'Addendum dovranno essere esplicitate, anche, le modalità di raccordo gestionale, di trasferimento delle risorse distrettuali per la copertura dei costi riferiti agli utenti e della quota di compartecipazione regionale, nonché le tempistiche utili a consentire ai distretti sociosanitari di produrre alla Regione la rendicontazione delle spese oggetto di compartecipazione;

- *l'UVMD, quale centro di programmazione e gestione integrata, insieme alla persona con disabilità, il genitore, il caregiver familiare riconosciuto ovvero con la persona riconosciuta tutore legale dalla legge, procederà a valutare la necessità - opportunità di integrare il Piano individuale/terapeutico con lo specifico servizio per la vacanza richiesto. Per le persone con disagio psichico, l'UVMD si raccorderà con l'equipe curante del Dipartimento di Salute Mentale di riferimento della persona (ai sensi del regolamento regionale (n.23/2024);*
- i termini procedurali per l'organizzazione dei servizi vacanza, annualità 2026, ai sensi della nuova disciplina sono:
  - ✓ *31 Dicembre 2025 - indizione, da parte del distretto socio sanitario (o della ASL nella prima fase di applicazione della DGR 1121/2024 come sopra indicato) dell'Avviso pubblico all'utenza concordando i contenuti, in particolare, le diverse tipologie organizzative di servizio per la vacanza da finanziare (individuale, di gruppo, autogestito ecc.), le quote di risorse da riservare a ciascuna delle tipologie, eventuali riserve per le persone con disagio psichico, la ripartizione degli oneri di gestione, nonché le priorità di partecipazione per gli utenti, con particolare attenzione agli utenti e alle famiglie che beneficiano meno di servizi socio assistenziali e di sollievo e alle situazioni di disabilità complessa. L'Avviso deve contemplare anche il modello di domanda di partecipazione dell'utente, reperibile presso il PUA se non direttamente in modalità online;*
  - ✓ *31 gennaio 2026 – chiusura dell'Avviso pubblico, con ricevimento delle relative domande da parte dell'Ufficio di Piano del Comune Capofila e/o Ente gestore del distretto sociosanitario o, secondo l'Addendum, dei competenti servizi della ASL territoriale (nella prima fase di applicazione della DGR 1121/2024) ;*
  - ✓ *31 marzo 2026 – comunicazione degli esiti valutativi integrati ai distretti sociosanitari;*
- *la durata massima del servizio vacanza a cui concorre la compartecipazione regionale per i costi sociali di gestione è di OTTO gg;*
- *la gestione del servizio per la vacanza deve essere affidata ad enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, il cui Statuto/Atto Costitutivo preveda espressamente lo svolgimento di attività e l'offerta di servizi in favore di persone con disabilità. Per le ONLUS si rinvia a quanto sotto meglio specificato;*
- *la sostenibilità dei costi di realizzazione annuale del servizio vacanza per le persone con disabilità è data dal concorso complementare della rete di risorse dedicate: 1) stanziamento di risorse da parte del distretto sociosanitario; 2) compartecipazione regionale, per le spese di gestione di rilevanza sociale riferite agli utenti partecipanti; 3) compartecipazione da parte della ASL territoriale, per la componente sanitaria, relativa a tutto il personale impiegato nelle funzioni di assistenza, con la particolare specifica di cui al soggiorno individuale assistito (paragrafo 8.1.d DGR 1121/2024). Le risorse regionali di compartecipazione destinate all'organizzazione del servizio vacanza afferiscono ad un canale di finanziamento specifico, pertanto, si differenziano, anche ai fini rendicontativi, da quelle legate al regime di compartecipazione alla spesa per il trattamento annuale riabilitativo nei Centri ex art. 26;*

- le risorse destinate al servizio vacanza, annualità 2026, dovranno essere utilizzate entro *il 31 ottobre 2026*. La relativa rendicontazione è in capo ai distretti sociosanitari e dovrà avvenire nei *60 gg successivi, ossia entro il 31 dicembre 2026, in conformità alle modalità di cui alla DD G040142022*.

Inoltre, si ritiene opportuno fornire i chiarimenti e le precisazioni seguenti:

- il possesso della certificazione di riconoscimento della condizione di disabilità di cui alla Legge 104/1992 costituisce condizione generale di *priorità* per l'accesso al servizio vacanza. L'offerta, sulla base anche della disponibilità finanziaria complessiva, potrà essere, altresì, rivolta agli utenti in carico ai servizi sociosanitari privi di detta certificazione ma con altra idonea certificazione rilasciata dal servizio sanitario di presa in carico, in ragione sempre della rispondenza della progettualità agli obiettivi di servizio del PTI/PAI;
- la rinnovata impostazione della disciplina del servizio vacanza in favore delle persone con disabilità *rende obbligatorio, ai fini della compartecipazione regionale alle spese sociali di gestione, l'adeguamento dei processi programmativi, organizzativi e gestionali connessi*. Pertanto, si sottolinea come la prevista possibilità di “delega” alla ASL delle attività procedurali sia *strettamente vincolata alla definizione dei processi di cui sopra non potendosi, quindi, assolutamente, configurare come modalità alternativa consolidata*. In considerazione dell'arco temporale intercorrente tra la adozione della DGR 1121/2024 (19 dicembre 2024) e la decorrenza dell'efficacia della nuova regolamentazione (1° gennaio 2026), si ritiene che il termine congruo definibile come *“fase di prima applicazione” sia quello di un anno dall'entrata in vigore della DGR (1° gennaio 2027)*;
- *le risorse finanziarie* che i distretti sociosanitari stanziano nel proprio bilancio per la sostenibilità dei costi di rilevanza sociale legati alla realizzazione del servizio vacanza, possono afferire a vari canali di finanziamento, *in una logica di complementarietà*, destinati, in generale, come specificato nella DGR 1121/2024, agli interventi per le persone con disabilità, per il sostegno alla protezione sociale di persone con difficoltà a relazionarsi e a partecipare, se non con l'aiuto qualificante di altri, per l'implementazione delle iniziative di sollievo complementari allo stesso servizio di assistenza domiciliare), per la promozione di condizioni di autonomia nel percorso del c.d. “Dopo di noi” (decreto 112/2016), *solo se previsto nel relativo piano individuale personalizzato*;
- il contributo regionale *compartecipa* agli oneri di vitto, alloggio, trasporto, assicurazione e spese organizzative ed economiche riferite agli utenti partecipanti al servizio vacanza;
- è obbligatoria la copertura assicurativa per tutti gli utenti partecipanti al servizio vacanza con polizza per responsabilità contro terzi (RTC);
- i costi relativi al personale impiegato nel servizio vacanza nelle prestazioni di assistenza sono di norma a carico del SSR, per tutte le modalità organizzative del servizio previste;

- il servizio vacanza, si configura come risposta integrata contemplata dal progetto personalizzato di cui è parte.
  
- gli importi indicati, con riferimento a ciascuna tipologia organizzativa di servizio vacanza, al paragrafo 8.1 dell'Allegato alla DGR 1121/2024 cui si rinvia si riferiscono unicamente al contributo giornaliero di partecipazione regionale riconosciuto per il concorso ai costi sociali di realizzazione dell'intervento, quindi, rivolto alle spese per gli utenti partecipanti. Lo stesso, infatti, risulta graduato in misura percentuale a seconda delle fasce ISEE sociosanitario dell'utente (principio di proporzionalità per quanto concerne l'importo massimo del contributo regionale da riconoscere per il singolo partecipante). Ne consegue, che tali importi non rilevano come tetto per i costi sanitari, di pertinenza delle ASL, legati alle spese per il personale impiegato nelle funzioni di assistenza (compresi i relativi costi di vitto e alloggio salvo quanto, specificatamente, previsto per il servizio per la vacanza individuale assistito al paragrafo 8.1 d dell'Allegato alla DGR 1121/2024);
  
- gli OTTO giorni massimi richiamati per la durata del servizio vacanza sono quelli oggetto di partecipazione regionale ai costi sociali di gestione; *una diversa durata può essere, comunque, valutata e definita in accordo tra distretto sociosanitario/ASL con sostenibilità, però, dei costi di relativa competenza con risorse a carico dei rispettivi bilanci e solo dopo aver soddisfatto le richieste di partecipazione validate in UVMD degli utenti*;
  
- l'iscrizione al RUNTS prevista per i soggetti gestori del servizio vacanza è in linea con la recente ed importante riforma che ha interessato gli Enti del Terzo Settore. Per quanto concerne nello specifico le *Onlus* si rappresenta che:
  - l'art. 38 del D.M. n. 106/20 ha previsto che l'Anagrafe unica delle Onlus venga soppressa a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, co. 2, del Codice Terzo Settore (CTS) ovverosia dal momento in cui la Commissione Europea conceda la sua autorizzazione alle norme del titolo X del CTS. Tale autorizzazione si è avuta lo scorso 31.05.2024.
    - dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo impianto fiscale in favore del Terzo Settore e, pertanto, entro il 31 marzo 2026 le Onlus dovranno scegliersi se iscriversi al RUNTS o continuare ad operare al di fuori del Registro: in tale seconda eventualità dovranno devolvere il loro patrimonio.
      - l'art. 34 del succitato D.M. n. 106/20 prevede, che ciascun ente inserito nell'elenco delle Onlus, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, debba presentare, *fino al 31 marzo 2026 (termine ultimo), la relativa domanda di iscrizione*.
        - Alla luce del quadro normativo di riferimento, si precisa che, le Onlus non ancora iscritte al RUNTS al momento dell'indizione delle procedure per l'affidamento della gestione del servizio vacanza, potranno partecipare alle stesse procedure allegando alla manifestazione di interesse una autodichiarazione, ai sensi di legge, in merito all'avvio dell'iter di iscrizione al RUNTS. Rimane fermo l'impegno in capo alle Onlus interessate, a iscrizione avvenuta, di comunicare formalmente al soggetto che ha indetto la procedura di affidamento del servizio (distretto sociosanitario/ASL) Il mancato rispetto della condizione (*presentazione della iscrizione nel termine del 31 marzo 2026*) comporta in automatico l'esclusione della Onlus.
  
- al paragrafo 6 dell'Allegato alla DGR 1121/2024 relativo alla gestione del servizio vacanza, si parla di procedura per la individuazione del/dei soggetto/i affidatario/i del servizio per la

vacanza. La procedura di evidenza pubblica risponde alla normativa del codice dei contratti (D.lgs 36/2023) e/o convenzioni con Enti Terzo Settore (ex art. 56 D.lgs 117/2017 – DM 72/2021).

Si specifica, inoltre, che resta salva la possibilità per i competenti servizi delle ASL di dare continuità all'attuale modello organizzativo con incarico della gestione del servizio agli stessi operatori sanitari e sociosanitari delle ASL integrati, qualora in numero non sufficiente, con personale in convenzionamento.

- il riferimento alla possibilità di anticipo al soggetto gestore di cui al paragrafo 11 dell'Allegato alla succitata deliberazione, si intende completamente superato dalla normativa vigente in materia di anticipazione di cui al codice dei contratti (art. 125 e art. 33 Allegato II.14 al codice), come da ultimo aggiornamento.

In base alle disponibilità di bilancio, la Regione, nell'ambito della programmazione annuale degli interventi e dei servizi socioassistenziali del sistema integrato di cui alla l.r. 11/2016 rivolti alle persone con disabilità, finalizza le risorse specifiche per la compartecipazione alla spesa sociale del servizio per la vacanza, a partire dall'esercizio finanziario 2026. La relativa comunicazione a codesti soggetti interverrà successivamente all'approvazione della legge di bilancio 2026-2028. Il servizio, pertanto, dovrà essere programmato dai distretti sociosanitari, per la componente sociale relativa alle spese degli utenti partecipanti, a cui si aggiungerà il contributo regionale per la compartecipazione, e sulla base delle risorse destinate dalle ASL territoriali, per la componente sanitaria legata al personale impiegato nelle funzioni di assistenza.

Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare si rinvia alla DGR 1121/2024.

La presente circolare viene pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio, canale sociale, alla voce Disabilità – Servizi Vacanza. e si chiede di darne massima diffusione.

Il Dirigente ad interim

La Direttrice  
Ornella Guglielmino